



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da

Maria ACIERNO - Presidente -
Marina MELONI - Consigliere -
Clotilde PARISE - Consigliere -
Laura TRICOMI - Consigliere -
Guido MERCOLINO - Consigliere Rel. -

Oggetto:

protezione internazio-
nale

R.G.N. 8886/2021

Cron.

CC - 15/05/2024

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8886/2021 R.G. proposto da

_____ , con domicilio in

Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO;

- *intimato* -

avverso il decreto del Tribunale di Perugia depositato il 22 febbraio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024 dal Consigliere Guido Mercolino.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 22 febbraio 2021, il Tribunale di Perugia ha rigettato il ricorso proposto da _____ , cittadino del Pakistan, contro il provvedimento



emesso il 16 gennaio 2020, con cui il Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Unità Dublino ne aveva disposto il trasferimento in Francia, quale Stato membro dell'UE in cui il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale, che ne aveva accettato la ripresa in carico.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha ritenuto adempiuti gli obblighi informativi e procedurali previsti dall'art. 4 del Regolamento UE n. 604/2013, avendo il richiedente dichiarato, nella domanda di riconoscimento della protezione da lui sottoscritta e non disconosciuta, di aver ricevuto l'opuscolo presumibilmente recante le informazioni previste dall'art. 4 cit., e gravando pertanto a suo carico l'onere di fornire la prova contraria, mediante la produzione dell'opuscolo ricevuto. Premesso inoltre che il ricorrente aveva dichiarato di aver ricevuto le informazioni in una lingua da lui conosciuta, ha osservato comunque che la mancata comprensione delle stesse non gli aveva impedito di comprendere il tenore dell'atto e di attivarsi per adire l'autorità giudiziaria italiana.

3. Avverso il predetto decreto _____ ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il Ministero non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013 e dell'art. 10 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, sostenendo che, nel ritenere provato l'adempimento degli obblighi informativi previsti dal Regolamento, il decreto impugnato non ha considerato che l'oggetto degli stessi è più ampio di quello degli obblighi di cui all'art. 10 cit., estendendosi all'indicazione dei criteri d'individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione. Precisato che la procedura d'individuazione dello Stato competente non è sovrapponibile a quella di riconoscimento della protezione internazionale, afferma che la sottoscrizione della domanda di riconoscimento della protezione non dimostra l'avvenuta consegna dell'opuscolo recante le informazioni di cui all'art. 4 del Regolamento, la cui prova dev'essere fornita dall'Amministrazione.



1.1. Il ricorso è fondato.

Non può infatti condividersi il decreto impugnato, nella parte in cui ha ritenuto adempiuti gli obblighi informativi previsti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013, in virtù della sottoscrizione da parte del ricorrente del c.d. modello C3, recante l'attestazione dell'avvenuta consegna di un opuscolo informativo, presumibilmente contenente sia le informazioni prescritte dall'art. 10 del d.lgs. n. 25 del 2008 che quelle prescritte dall'art. 4 cit., e della conseguente spettanza al ricorrente dell'onere di provare l'assenza di tali informazioni.

In tema di protezione internazionale, e con riferimento alla procedura di trasferimento disciplinata dal Regolamento UE n. 604/2013, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dagli artt. 4 e 5, è necessaria la consegna al richiedente dell'opuscolo c.d. comune di cui all'art. 4, non surrogabile da quella dell'opuscolo di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 25 del 2008, non potendosi ovviare all'inosservanza delle garanzie previste dalle predette disposizioni attraverso una conoscenza acquisita *aliunde* dall'interessato, poiché in tal modo si frustrerebbe l'esigenza di uniforme trattamento dello straniero in tutto in territorio dell'Unione, che è alla base della norma eurounitaria. La mancata consegna dell'opuscolo comporta la nullità del provvedimento di trasferimento adottato all'esito della procedura, ai fini della quale non assume alcun rilievo la mancata allegazione e dimostrazione, da parte dell'interessato, di uno specifico *vulnus* al suo diritto di azione e difesa in giudizio, poiché il rispetto delle prescrizioni del Regolamento è rimesso alla buona prassi delle autorità degli Stati membri e non può essere condizionato dalle modalità con cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono alle eventuali violazioni della predetta normativa eurounitaria (cfr. Cass., Sez. II, 26/11/2021, n. 37044; 10/09/2021, n. 24493; 27/08/2020, n. 17963).

L'enunciazione di tale principio trova giustificazione anche nella differenza di contenuto tra gli opuscoli informativi relativi alla procedura di trasferimento ed a quella di riconoscimento della protezione internazionale, così come disciplinati dall'art. 16-*bis* del Regolamento n. 1560/2003, come modificato dal Regolamento di esecuzione n. 118/2014: tale disposizione distingue infatti



l'opuscolo c.d. comune riportato nell'allegato X del Regolamento, volto ad informare tutti i richiedenti sulle disposizioni dei Regolamenti nn. 604/2013 e 603/2013, da quello riportato nell'allegato XIII, rivolto ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggiornanti irregolarmente in uno Stato membro; il primo viene consegnato all'interessato quando le autorità nazionali competenti hanno ragione di ritenere che un altro Stato membro possa essere competente per l'esame della richiesta di protezione internazionale, e reca spiegazioni relative alla procedura di trasferimento, nonché informazioni sui diritti dell'interessato e raccomandazioni e domande dirette al corretto svolgimento della procedura; il secondo si limita a informare il richiedente della possibilità del rtrasferimento, per l'ipotesi in cui abbia già presentato una domanda di protezione in un altro Stato membro, prevedendo in tal caso la somministrazione d'informazioni più dettagliate in ordine alla procedura da seguire ed alle relative conseguenze.

1.2. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità ha trovato conforto nella sentenza della Corte di giustizia UE del 30 novembre 2023, nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/2021, C-315/2021 e C-328/2021, con cui, pronunciandosi su questioni pregiudiziali sollevate da questa Corte e da alcuni Giudici di merito, sono stati enunciati, tra l'altro, i seguenti principi:

1) l'art. 4 del Regolamento UE n. 604/2013 e l'art. 29 del Regolamento UE n. 603/2013 devono essere interpretati nel senso che l'obbligo di fornire le informazioni in essi contemplate, in particolare l'opuscolo comune il cui modello è contenuto nell'allegato X al Regolamento CE n. 1560/2003, s'impone tanto nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, previste rispettivamente dagli art. 20, par. 1, e 21, par. 1, del Regolamento n. 604/2013, quanto nell'ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione come quella di cui all'art. 17, par. 1, del Regolamento n. 603/2013, che possono dar luogo a procedure di ripresa in carico previste dagli artt. 23, par. 1, e 24, par. 1, del Regolamento n. 604/2013;

2) l'art. 5 del Regolamento n. 604/2013 dev'essere interpretato nel senso che l'obbligo di svolgere il colloquio personale in esso contemplato s'impone tanto nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una



procedura di presa in carico, quanto nell'ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione che possono dar luogo a procedure di ripresa in carico;

3) gli artt. 5 e 27 del Regolamento n. 604/2013 devono essere interpretati nel senso che, fatto salvo l'art. 5, par. 2, di tale Regolamento, la decisione di trasferimento dev'essere annullata a seguito di ricorso presentato avverso quest'ultima ai sensi dell'art. 27 di detto Regolamento e che contesta la mancanza del colloquio personale previsto da detto art. 5, a meno che la normativa nazionale consenta all'interessato, nell'ambito di detto ricorso, di esporre di persona tutti i suoi argomenti avverso tale decisione nel corso di un'audizione che rispetti le condizioni e le garanzie enunciate in quest'ultimo articolo, e che tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione;

4) gli artt. 4 e 27 del Regolamento n. 604/2013 e l'art. 29, par. 1, lett. b), del Regolamento n. 603/2013 devono essere interpretati nel senso che quando il colloquio personale previsto dall'art. 5 del Regolamento n. 604/2013 è avvenuto, ma l'opuscolo comune che deve essere consegnato all'interessato in esecuzione dell'obbligo di informazione previsto dall'art. 4 di tale Regolamento o dall'art. 29, par. 1, lett. b), del Regolamento n. 603/2013 non è stato consegnato, il giudice nazionale incaricato di valutare la legittimità della decisione di trasferimento può pronunciare l'annullamento di tale decisione solo se ritiene, tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto specifiche del caso di specie, che, nonostante lo svolgimento del colloquio personale, la mancata consegna dell'opuscolo comune abbia effettivamente privato tale persona della possibilità di far valere i propri argomenti in misura tale che il procedimento amministrativo nei suoi confronti avrebbe potuto condurre a un risultato diverso.

A fondamento di tali conclusioni, la Corte di Giustizia ha osservato innanzitutto che la finalità della consegna dell'opuscolo comune consiste nel fornire all'interessato informazioni relative all'applicazione del Regolamento Dublino III e ai suoi diritti nel contesto della determinazione dello Stato membro competente, mentre il colloquio personale costituisce il modo per verificare che egli comprenda le informazioni contenute in tale opuscolo e rappresenta una occasione privilegiata, se non la garanzia di poter comunicare all'autorità



competente elementi d'informazione che possono portare lo Stato membro interessato a non rivolgere a un altro Stato membro una richiesta di ripresa in carico e persino, se del caso, a impedire il trasferimento di detta persona. Premesso inoltre che il destinatario di una decisione di trasferimento ha diritto a un ricorso effettivo, il quale deve poter avere ad oggetto tanto il rispetto delle norme che assegnano la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale quanto le garanzie procedurali stabilite dal Regolamento, la Corte ha affermato che il ricorso previsto dall'art. 27, par. 1, deve poter avere ad oggetto, in particolare, la mancata consegna dell'opuscolo comune, nonché il mancato svolgimento del colloquio personale. Pur ribadendo, infine, che spetta all'ordinamento giuridico interno degli Stati membri l'individuazione delle modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la salvaguardia dei diritti dei singoli, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività, la Corte ha rilevato che le decisioni di rinvio sollecitavano specificamente un chiarimento in ordine alle conseguenze della violazione delle garanzie procedurali previste dal Regolamento, ed ha quindi precisato che, in mancanza del colloquio personale, la decisione di trasferimento dev'essere annullata, a meno che la normativa nazionale non consenta all'interessato, nell'ambito del ricorso previsto dall'art. 27, par. 1 cit., di esporre di persona tutti i suoi argomenti nel corso di un'audizione che rispetti le condizioni e le garanzie prescritte, e che tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione.

1.3. Alla stregua di tale interpretazione della normativa eurounitaria, avente portata vincolante per il Giudice nazionale, deve quindi concludersi che, contrariamente a quanto ritenuto dal decreto impugnato, gli obblighi informativi di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013 hanno un contenuto specifico diverso da quello degli obblighi previsti per la procedura di riconoscimento della protezione internazionale, e non possono quindi ritenersi adempiuti mediante la consegna dell'opuscolo informativo relativo a quest'ultima, occorrendo invece la consegna dell'opuscolo c.d. comune, la cui omissione comporta l'annullamento del decreto di trasferimento, indipendentemente dallo svolgimento del colloquio personale, a meno che l'Amministrazione, cui incombe l'onere di provare di aver adempiuto i propri obblighi, non



dimostri che al ricorrente è stato consentito di far valere i propri argomenti in modo tale da poter incidere sul risultato del procedimento amministrativo.

Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie è pacifico che i predetti obblighi sono rimasti inadempiti, giacché, come risulta dal decreto impugnato, nel giudizio di merito il Ministero non ha contestato di aver ommesso di consegnare al ricorrente il c.d. opuscolo comune, ma si è limitato ad affermare di averlo sottoposto a colloquio personale e di aver raccolto le necessarie informazioni attraverso la compilazione del c.d. modello C3: quest'ultimo non reca peraltro le informazioni relative alla procedura di trasferimento, ma quelle relative alla procedura di riconoscimento della protezione, e deve ritenersi pertanto insufficiente ai fini dell'adempimento dei predetti obblighi, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e da quella unionale. Non è stato d'altronde dedotto né dimostrato che le predette informazioni siano state somministrate nel corso del colloquio personale e che al ricorrente sia stato consentito di esporre tutti i suoi argomenti in ordine al trasferimento verso lo Stato membro richiesto della ripresa in carico, avendo il Ministero insistito sulla sufficienza delle informazioni contenute nel modello C3, nonché sulla tesi secondo cui sarebbe spettata al ricorrente l'indicazione delle informazioni che, se fornite, avrebbero condotto ad una diversa applicazione dei criteri di competenza.

2. Il decreto impugnato va pertanto cassato, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l'annullamento del decreto di trasferimento.

L'oggettiva incertezza della materia trattata, venuta meno soltanto in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per effetto dell'intervento del Giudice unionale, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, annulla il decreto di trasferimento emesso il 16 gennaio 2020 dal Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Unità Dubino nei confronti di _____ Compensa integralmente le spese dei due gradi di giu-



dizio.

Così deciso in Roma il 15/05/2024

La Presidente

